



Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 11 giugno 2010, n. 14105

Integrale

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI - TRIBUTI DOGANALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7895/2006 proposto da:

OL. JE. SPA in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato NINNI Guido, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ALESSANDRO CLAUDIO, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 797/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l'Avvocato D'ALESSANDRO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Societa' Ba. s.p.a. (poi Ol. I- s.p.a.) ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione doganale notificata il 14 aprile 1999 per il pagamento di ulteriori dazi sulla importazione con origine preferenziale (OMESSO), avvenuta il (OMESSO), di una partita di Floppy disk, a seguito di controllo a posteriori che aveva fatto sospettare alla Dogana l'origine cinese (non preferenziale) della merce, circostanza sulla quale l'(OMESSO), interpellata, non aveva fornito alcuna risposta.

La Corte d'Appello di Genova, informando con sentenza 26 agosto 2005, la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'Amministrazione decaduta dalla possibilita' di azionare il credito, per non avere intrapreso la procedura di revisione "a posteriori" di cui alla Legge n. 374 del 1990, articolo 11, ha ritenuto che l'Autorita' Doganale non aveva posto in essere, nella specie, un procedimento di revisione circa l'origine della merce, ma aveva attuato il disposto dell'articolo 94 del regolamento CEE n. 2454/93, che prevedeva una modifica tariffaria lasciando invariato il precedente accertamento, per cui non sarebbe stato necessario attuare la procedura di revisione di cui alla Legge n. 374 del 1990, articolo 11, il che escludeva che potesse anche ritenersi l'Amministrazione decaduta dalla revisione stessa per decorrenza del termine triennale, od obbligata ad attendere la definizione dell'opposizione in sede amministrativa all'avviso di pagamento emesso il 28/11/96, dovendosi considerare l'intera vicenda traspunta in sede giurisdizionale.

La Societa' Ol. I- s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico articolato motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane resistono con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 11, la societa' sostiene che, essendo stata variata l'origine della merce soltanto in base alla mancata risposta da parte della (OMESSO) alla richiesta di chiarimenti, la societa' importatrice doveva essere interpellata, quantomeno in ordine alla rideterminazione del quantum, mediante l'attivazione della procedura di revisione di cui al Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11, che questa Corte, con la sentenza 10542 del 1998 ha ritenuto obbligatorio, in casi analoghi, riferendosi al cit. articolo 11 a tutte le ipotesi di accertamento divenuto definitivo, dovendosi escludere che si possa far ricorso alla semplice ingiunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 82, senza previo esperimento della procedura di accertamento. Su tale tematica la ricorrente formula apposto quesito: "Dica la S.C. se sia illegittima l'ingiunzione di pagamento-emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 82 e notificata successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 374 del 1990 - dei diritti doganali non riscossi per indebito riconoscimento di trattamento preferenziale daziario per merci importate da paesi extracomunitari, attesa l'abrogazione, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 130, di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al Regio Decreto n. 639 del 1910, la riscossione coattiva dei diritti doganali, e la mancata applicazione della procedura di cui al Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11, riferibile a tutte le ipotesi di revisione dell'accertamento divenuto definitivo".

Il ricorso e' fondato.

L'affermazione della Corte di merito secondo la quale l'Autorita' Doganale aveva legittimamente fondato la revisione degli importi daziari su una norma regolamentare comunitaria che lo consente - l'articolo 94 del Reg. 2454/93 - non e' condivisibile, in quanto tale disposto non riguarda la materia del contendere, che e' quella della necessaria introduzione del contraddittorio fra l'importatore e la Dogana in ordine alla revisione dell'accertamento. La norma comunitaria cui fa riferimento la sentenza impugnata riguarda infatti esclusivamente "i Paesi beneficiari" del trattamento preferenziale che debbono rispettare "le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati d'origine..nonche' le condizioni di utilizzazione dei formulari ..e quelle relative alla cooperazione amministrativa", cioe', nella specie, i rapporti fra le Autorita' doganali italiane e quelle indonesiane ma non direttamente l'importatore, il quale - come ha affermato questa Corte fin dalla iniziale applicazione del nuovo procedimento di revisione introdotto dalla Legge n. 374 del 1990, articolo 11 (Cass. 10542/98), ha diritto, in quanto coinvolto in prima persona nell'attivita' di importazione, ad essere ascoltato prima che nella fase giudiziaria, in quella amministrativa, nella quale deve essere messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione. Il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente presente nel codice doganale comunitario, costituisce infatti un principio riaffermato incondizionatamente dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza 18 dicembre 2008 un C-349/07 (Sopropo'-Fazienda Pubblica) nella quale si afferma (par. 35) "che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione (in via preventiva) ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo", per cui (par. 40) "e' normale che le disposizioni legislative e regolamentari nazionali stabiliscano, nei vari procedimenti amministrativi, regole generali sui termini delle audizioni dei soggetti interessati, incombeno tale obbligo sugli Stati Membri (par. 38) ogniqualvolta adottino "decisioni che rientrano nella sfera del diritto comunitario, quand'anche la normativa comunitaria applicabile (nel caso in esame ampiamente richiamata nel controricorso) non preveda siffatta modalita'".

Ed infatti la Repubblica Italiana, intervenuta nel citato recente procedimento avanti al Giudice comunitario, aveva chiesto (par. 28) che la Corte riaffermasse il principio del diritto dell'operatore (doganale) ad essere ascoltato, sia in fase amministrativa che in quella giudiziale, in conformita' della normativa nazionale, cioe' proprio del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11, rimasto invece nella specie inapplicato. A prescindere dunque dalle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia nel citato arresto in ordine alla congruita' del termine da assegnare

all'interessato per predisporre la propria difesa in ambito amministrativo (par. 41), nella specie non soltanto non è stato rispettato il termine a comparire dell'importatore, previsto dal cit. articolo 11 n. 2, ma è stato integralmente violato il diritto fondamentale di difesa consentito nella fase amministrativa dalla normativa nazionale - oltreché imposto dalla giurisprudenza comunitaria - avendo la Corte genovese escluso l'obbligo della Dogana di ricorrere al procedimento di revisione di cui al cit., articolo 11 in caso di contestazione circa uno degli elementi principali (ai fini della revisione) della merce importata - nella specie la sua origine-incidente sul regime preferenziale di importazione.

La Corte di Giustizia Europea, cui compete l'indicazione degli elementi necessari alla valutazione; da parte del giudice nazionale, della conformità della normativa nazionale ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (cfr. sent. 18 /6/1991 in C-260/89 e 4/10/91 in C-159/90: par. 34), rende quindi con la sentenza 349/2007 non più attuale la contraria giurisprudenza di legittimità, cui i controricorrenti si sono richiamati in memoria (v. Cass. 19195/06, che si riferisce comunque al precedente regime di revisione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 74, sostituito dal Decreto Legislativo n. 374 del 1990).

La ingiunzione opposta va pertanto dichiarata illegittima, in quanto emessa senza l'osservanza del diritto di contraddittorio - e quindi di difesa - dell'importatore nella fase precedente l'emissione della ingiunzione stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11 e imposto dalla richiamata giurisprudenza comunitaria; il ricorso va conseguentemente accolto, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia comportano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dell'intero giudizio.